Anno 1873. Roma - Lunedì, 8 Dicembre Num. 339.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1688 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 287 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato *F*;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, circa il sindacato e la sorveglianza governativa dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 2. Il detto regolamento sarà posto in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1874, e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogati il regolamento 2° approvato col Nostro decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, gli altri Nostri decreti 25 giugno 1865, n. 2387, 7 settembre 1865, n. 2505, 21 dicembre 1871, n. 600, 27 settembre 1872, n. 1021, ed ogni altra disposizione contraria al regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 31 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

S. SPAVENTA.

Regolamento *per il sindacato e la sorveglianza governativa dello esercizio delle strade ferrate.*

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Il sindacato e la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie riguardano l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Società negli atti di concessione ed annessi capitolati d'oneri, e l'osservanza della legge sui lavori pubblici e dei regolamenti sulla manutenzione e sull'esercizio delle ferrovie.

Art. 2. Allorchè è assicurato dallo Stato un prodotto, sia netto, sia lordo, oppure un determinato interesse sul capitale impiegato dalla Società, il Governo avrà il diritto di promuovere tutti i provvedimenti che servono ad accrescere i prodotti od a diminuire le spese di esercizio.

Art. 3. Per provvedere al sindacato ed alla sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate il Ministero dei Lavori Pubblici ha in sua dipendenza ispettori, commissari, sottocommissari, e l'altro personale indicato nel titolo VI del presente regolamento.

TITOLO II.

Obblighi delle Società derivanti dal diritto governativo di sindacato e di sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 4. Le Società sono obbligate:

1° Di far riconoscere dai propri agenti gli impiegati governativi addetti alla sorveglianza dell'esercizio ed al controllo finanziario delle strade ferrate;

2° Di dare le disposizioni necessarie affinchè ai predetti impiegati sia lasciato libero l'accesso agli uffici delle stazioni, ai magazzini, alle rimesse ed officine, per le ricognizioni che occorrano in adempimento delle loro attribuzioni;

3° Di ordinare che tutto il personale dipendente da esse si presti ad ogni richiesta degli impiegati governativi per dar loro le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognino relativamente alla manutenzione ed all'esercizio delle linee;

4° Di trasmettere ai commissari i verbali delle Commissioni d'inchiesta da esse nominate per ricercare le cause degli accidenti.

Art. 5. Sarà tenuto dalle Società un registro a matricola del personale stipendiato applicato all'esercizio.

In questo registro si farà menzione per estratto dei certificati e dei documenti di cui ogni individuo è provvisto, della nazionalità di ciascuno, della provenienza, della natura e della durata del servizio prestato, del tempo in cui ebbe principio, della retribuzione e delle punizioni.

Gli ispettori ed i commissari governativi potranno, quando loro occorra, esigere l'esibizione di tali registri dagli uffici sociali.

Art. 6. Oltre a quanto sarà appresso indicato, per ciò che si riferisce alle statistiche richieste per il controllo finanziario, le Società dovranno raccogliere e trasmettere mensilmente al Ministero per mezzo del commissario i dati statistici relativi al percorso del materiale mobile ed alla circolazione dei convogli.

Art. 7. Le Società sottoporranno alla approvazione del ministero per mezzo del commissario:

1° I regolamenti relativi alla manutenzione ed all'esercizio delle ferrovie;

2° Gli ordini di servizio e le istruzioni che contengano variazioni ai regolamenti già approvati.

Tutti gli altri ordini di servizio e le altre istruzioni saranno comunicate al commissario appena pubblicate, e la Società dovrà sospenderne l'attuazione sino a decisione ministeriale, qualora il commissario vi ravvisi qualche disposizione contraria ai regolamenti approvati.

Gli ordini di servizio non stampati si trascriveranno in un registro da presentarsi ai commissari che ne facciano richiesta.

Art. 8. Saranno pure sottoposti alla approvazione del Ministero per mezzo del commissario:

1° Tutte le modificazioni di tariffa, anche solo temporarie, almeno un mese prima della loro attivazione e tutte le convenzioni particolari relative ai trasporti prima che le medesime abbiano esecuzione. Però i ribassi temporanei soliti a concedersi in occasione di feste e fiere possono essere semplicemente approvati dal commissario, il quale ne dà avviso al Ministero;

2° Gli orari per le corse ordinarie dei convogli di viaggiatori. I detti orari dovranno comunicarsi al commissario in tempo perchè possa trasmetterli al Ministero ed averne l'approvazione almeno quindici giorni prima che siano posti in esecuzione.

Art. 9. I convogli straordinari o speciali tanto pel servizio dei viaggiatori e delle merci quanto per quello della via, saranno previamente notificati al rappresentante locale del Commissariato.

Art. 10. Nel caso che le Società esperimentino nuovi apparecchi per aumentare la sicurezza della circolazione, o per migliorare le condizioni dell'esercizio, ne daranno in tempo avviso al commissario, affinchè possa assistere agli esperimenti, come è stabilito dall'articolo 44.

Art. 11. Gli impiegati delle Società addetti al servizio telegrafico non potranno negarsi alle richieste che gli impiegati del Commissariato lor facciano per la trasmissione di telegrammi concernenti il servizio di sorveglianza delle ferrovie.

Art. 12. Le proposte di modificazioni ed ampliamenti alle stazioni, opere d'arte e loro dipendenze, o riguardanti il materiale mobile e l'esercizio, saranno per mezzo dei commissari presentate al Ministero dei Lavori Pubblici pei relativi provvedimenti.

Art. 13. Nel caso di guasti notevoli agli edifici di ogni genere ed alle opere d'arte facenti parte del corpo stradale, onde si renda necessaria la loro riparazione o ricostruzione, sarà obbligo della Società di comunicare previamente al commissario il progetto tecnico dei lavori occorrenti, e di prevenirlo in tempo debito dell'incominciamento di essi.

Tale progetto dovrà essere approvato dal Ministero, al quale verrà trasmesso dal commissario col proprio parere.

Quando, per la esecuzione delle riparazioni o ricostruzioni, sia necessario di introdurre modificazioni nella circolazione dei convogli, le misure speciali di precauzione da adottarsi dovranno essere preventivamente dagli agenti delle Società concertate col commissario governativo.

Art. 14. Quando si riconosca dal commissario il pericolo di corrosioni nel corpo stradale, o di tracimazione della ferrovia, o di gravi sconcerti nell'esercizio, a motivo di difetti essenziali nella prima formazione o nella costruzione di qualche manufatto, o di insufficiente difesa contro il mare, fiumi, torrenti e canali, dovrà la Società fare i provvedimenti necessari per allontanare ogni eventualità di interruzione nella circolazione ed ogni causa di sinistro.

Art. 15. Avvenendo un fatto contrario in qualsiasi modo alla sicurezza ed alla regolarità dello esercizio, anche quando nessun danno sia derivato, sarà senza dilazione segnalato per mezzo del telegrafo al commissario o sottocommissario dal capostazione più vicino al luogo ove il fatto accadde, ovvero dal capo immediato del servizio relativo.

Ulteriori rapporti particolareggiati del caposervizio anzidetto faranno conoscere al più presto al commissario o sottocommissario tutte le conseguenze degli accidenti avvenuti, le cause dei medesimi e le misure prese per rimediarvi e per impedirne la rinnovazione.

In caso di accidenti gravi ne sarà, dagli impiegati sociali, data partecipazione telegrafica contemporaneamente al Ministero dei Lavori Pubblici, al commissario ed all'autorità governativa del circondario.

Art. 16. Le Società dovranno uniformarsi agli inviti che nei casi d'urgenza loro saranno rivolti dai commissari per la immediata esecuzione dei provvedimenti necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio.

TITOLO III.

Sindacato delle Amministrazioni sociali e controllo governativo dei prodotti e delle spese dell'esercizio.

Art. 17. Le Società dovranno regolare le contabilità in modo che l'esercizio della loro gestione abbia principio dal 1° gennaio e fine al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18. Qualunque volta negli atti di concessione sia stipulata la garanzia di un prodotto netto o di un determinato interesse sul capitale impiegato, le Società dovranno, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentare il bilancio preventivo dell'anno seguente per l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Nessuna variazione potrà essere introdotta nel detto preventivo senza l'approvazione del Ministero.

Al bilancio preventivo andrà unito un quadro del personale stipendiato ed un prospetto del materiale circolante in servizio, in riparazione ed in costruzione.

Art. 19. Le Società notificheranno in tempo utile al Ministero dei Lavori Pubblici i giorni fissati per le adunanze ordinarie e straordinarie delle assemblee generali degli azionisti, trasmettendogli copia del relativo ordine del giorno.

Terminata l'adunanza, le Società invieranno con tutta sollecitudine al Ministero dei Lavori Pubblici una copia autentica del relativo processo verbale, ed alcune copie della relazione presentata dal Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale.

Art. 20. Le Società, per mezzo dei commissari, trasmetteranno al Ministero dei Lavori Pubblici un prospetto settimanale dei prodotti, giusta il modulo da stabilirsi dal Ministero, e trasmetteranno mensilmente gli altri seguenti prospetti:

a) Dei prodotti approssimativi per rete e per linea, distintamente secondo le diverse specie di garanzia o sovvenzione concesse alla Società;

b) Dei prodotti accertati dalla Società, distinti per stazione;

c) Delle spese di esercizio, distinte secondo il modulo da stabilirsi dal Ministero;

d) Del movimento a grande velocità, distinto per stazione;

e) Del movimento a piccola velocità, distinto per stazione;

f) Delle riscossioni e dei versamenti per la tassa governativa.

Art. 21. Le Società, in favore delle quali lo Stato abbia accordato una qualsiasi garanzia o sovvenzione di prodotto, oppure una garanzia di interesse sul capitale impiegato, dovranno tenere la contabilità dell'esercizio in modo chiaro e particolareggiato, onde riesca agevole il riscontro dei prodotti e delle spese che il Governo farà praticare dai suoi impiegati per tutela dell'interesse dello Stato.

Le Società dovranno far conoscere nei più minuti particolari il sistema di contabilità da esse adottato, e saranno tenute ad introdurvi quelle variazioni od aggiunte che il Ministero giudicherà necessarie per rendere efficace e sollecito il controllo governativo.

Art. 22. Al controllo dei prodotti e delle spese di esercizio provvedono appositi uffici governativi, stabiliti presso le Amministrazioni delle Società.

Questi uffici dipendono dal commissario tecnico e procedono nelle loro operazioni a senso delle speciali istruzioni che vengono date dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentite le Amministrazioni sociali.

Art. 23. A cura dell'Amministrazione sociale verranno passati all'ufficio governativo di controllo tutti i documenti contabili, le liquidazioni, i contratti, tutti insomma gli elementi che saranno necessari o che verranno richiesti per l'esecuzione di un esatto riscontro.

Il commissario potrà procedere o far procedere a visite negli uffici sociali per farsi esibire qualsiasi registro o della contabilità centrale, o delle stazioni, o dei magazzini, o delle officine.

Art. 24. Qualunque volta avvenga che l'ufficio governativo di riscontro abbia a fare dei rilievi sulla contabilità sociale, esso ne darà comunicazione agli impiegati della Società a tal uopo designati dalla Direzione generale della Società medesima, ed assegnerà un termine a presentare le controsservazioni.

Scorso infruttuosamente un tal termine, il Ministero adotterà come definitive le variazioni provenienti dai rilievi suddetti.

Art. 25. Pel rilascio dei biglietti di libera circolazione sulle ferrovie a quei funzionari ed impiegati governativi cui competono a senso dell'articolo 278 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ed in conformità degli atti di concessione, il Ministero dei Lavori Pubblici trasmetterà ai concessionari ed ai commissari governativi un elenco di essi funzionari ed impiegati.

Saranno poi fatti conoscere dal Ministero sì ai concessionari che ai commissari governativi i nomi delle persone che tengono i predetti uffici ed impieghi, nonchè la classe di vetture della quale potranno valersi, e le linee a cui la libera circolazione potrà estendersi.

Art. 26. Tutti indistintamente i biglietti di circolazione gratuita ed a prezzo ridotto dovranno essere staccati da un registro a madre e figlia, ed i concessionari, ad ogni richiesta, dovranno esibire questo registro all'Ufficio governativo di controllo per le opportune osservazioni nello interesse dello Stato.

I concessionari dovranno inoltre prestarsi a quelle altre misure o riscontri che il Governo prescriva a fine di prevenire o scoprire il rilascio abusivo di biglietti di favore.

Quando sia accertato il rilascio abusivo di un biglietto, l'importare di esso sarà computato per gli effetti della garanzia o sovvenzione governativa nei prodotti dell'esercizio come se fosse stato effettivamente riscosso.

TITOLO IV.

Penalità.

Art. 27. Le contravvenzioni alle disposizioni sancite nei precedenti titoli del presente regolamento sono punite coll'ammenda.

TITOLO V.

Personale di sorveglianza, suoi doveri e suoi rapporti col Ministero e colle Società ferroviarie.

Art. 28. Gli ispettori hanno incarico di cooperare all'alta sorveglianza del servizio ferroviario secondo le istruzioni loro impartite dal Ministero. Essi si dividono in ispettori tecnici ed in ispettori amministrativi.

Art. 29. Oltre agli incarichi ordinari loro affidati dal Ministero, gli ispettori tecnici sopravvegliano al servizio ferroviario per tutto ciò che si attiene alla manutenzione ed al materiale fisso e mobile, ed alla fine dell'anno presentano al Ministero una relazione riassuntiva delle ispezioni fatte, proponendo i miglioramenti che reputano opportuni.

Gl' ispettori amministrativi sopravvegliano alla gestione economica e commerciale, e stendono una relazione annuale in cui inseriscono anche i risultati dei dati statistici raccolti sul movimento delle ferrovie, e fanno, occorrendo, le proposte che credano opportune a migliorare il servizio ed a sviluppare il traffico.

Art. 30. Due Commissioni permanenti sono nominate dal Ministero dei Lavori Pubblici, una tecnica e l'altra amministrativa: la tecnica è incaricata dello studio di tutte le questioni relative al materiale fisso e mobile e dell'esame dei nuovi trovati; l'amministrativa è incaricata dello studio degli orari, delle tariffe e delle questioni del servizio cumulativo.

La Commissione tecnica è costituita di un ispettore tecnico, dei tre commissari preposti all'esercizio delle reti principali, e di un sottocommissario tecnico.

Un ispettore amministrativo, i tre commissari predetti ed un sottocommissario amministrativo, costituiscono la Commissione amministrativa.

La presidenza e le funzioni di segretario di dette Commissioni sono rispettivamente affidate all'ispettore ed al sottocommissario che ne fanno parte.

Le adunanze di dette Commissioni hanno luogo nel Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 31. Gli ispettori ed ingegneri del Genio civile, nei limiti del circolo e della provincia rispettiva, debbono comunicare ai commissari le loro osservazioni e proposte intorno alla condizione e manutenzione delle opere d'arte delle ferrovie, riferendone nei casi gravi anche al Ministero.

Art. 32. Alla linea o linee di ferrovie concesse a ciascuna Società è destinato un commissario per la sorveglianza tecnica ed amministrativa.

Art. 33. Il commissario stabilisce il suo ufficio e risiede nella città nella quale trovasi la direzione dell'esercizio delle linee ferroviarie sottoposte alla sua sorveglianza. Dallo stesso ufficio dirigerà anche il servizio che gli venga affidato per altra linea o linee meno importanti concesse ad altre Società.

Art. 34. Il commissario è l'immediato rappresentante del Governo presso le Società concessionarie, e per mezzo di lui hanno luogo tutte le ordinarie relazioni tra quello e queste. Tiene a tal fine diretta corrispondenza col Ministero dei Lavori Pubblici e coi prefetti delle provincie percorse dalle ferrovie affidate alla sua sorveglianza, e notifica alle Società le decisioni ministeriali e dei prefetti che gli sono a tale effetto comunicate.

Art. 35. Tosto che una linea viene aperta all'esercizio, essa, in quanto concerne la ordinaria manutenzione, passa sotto la sorveglianza del commissario dell'esercizio. Il commissario delle costruzioni conserva le sue attribuzioni per quanto riguarda la straordinaria manutenzione a carico dell'impresa costruttrice ed i lavori incompiuti, e cesserà da ogni ingerenza appena seguito il collaudo finale, rimettendo al commissario per l'esercizio i piani e profili della strada ed i disegni e tipi relativi alla medesima.

Art. 36. Il commissario vigila perchè il materiale circolante e di deposito, ed il personale si mantengano in proporzione col movimento dei viaggiatori e delle merci. Visita le officine e si accerta che le riparazioni eseguite siano conformi alle esigenze della sicurezza del servizio.

Art. 37. Nel rassegnare al Ministero i regolamenti, gli ordini di servizio e in generale ogni proposta della Società che abbisogni dell'approvazione governativa, il commissario dovrà corredarli del proprio parere, o, dopo approvati, curarne l'esecuzione.

Art. 38. Il commissario ha l'obbligo di esaminare lo stato o quadro nominativo del personale stipendiato e salariato, per accertarsi se nella scelta e nell'impiego del personale per l'esercizio furono dalla Società adempiute le condizioni di preferenza che fossero state stabilite nelle convenzioni a favore dei regnicoli e dei militari congedati, e tutte le altre disposizioni relative.

Tale quadro nominativo verrà trasmesso in principio d'ogni anno al Ministero.

Art. 39. Il commissario estende la sua vigilanza sopra tutto il personale sociale applicato all'esercizio delle strade ferrate e denunzia alla autorità competente coloro che contravvengano ai propri doveri. Ha inoltre il diritto di instare presso le Direzioni sociali affinchè siano applicate ai colpevoli le pene disciplinari da essi meritate.

In casi gravi ed urgenti spetterà eziandio al commissario la facoltà di sospendere provvisoriamente l'impiegato od agente sociale che si sia reso colpevole.

Art. 40. Il commissario rassegna al Ministero, accompagnate dal suo parere, le proposte della Società relative agli orari, alle nuove tariffe da stabilirsi, alle modificazioni da recarsi a quelle già stabilite, come anche alle convenzioni ed agli accordi fatti con altre Società.

Vigila perchè le tariffe approvate dal Governo, sia per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, sia per le spese accessorie di carico e scarico di queste e loro deposito e consegna a domicilio, siano rigorosamente applicate; perchè le assimilazioni di classe rispetto alle merci provvisoriamente fissate dai concessionari siano immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministero; perchè nessuna riduzione di prezzo venga acconsentita ad uno o più speditori, che non sia preventivamente notificata al Governo per la sua approvazione e resa accessibile a chiunque offra eguali vantaggi per un identico genere di trasporto in parità di circostanze; e finalmente perchè le tariffe approvate ed i regolamenti che le concernono, e le successive loro variazioni siano in tempo debito fatte note al pubblico e costantemente tenute esposte nelle stazioni in luogo ove possano facilmente essere vedute da chiunque.

Art. 41. Nel caso che sia concessa a qualche Società per tutta la durata della concessione o per una determinata parte di essa la franchigia o una riduzione di diritti doganali per l'importazione del materiale fisso e mobile, o di altri oggetti provenienti dall'estero, il commissario dovrà procedere alle ricognizioni necessarie per assicurarsi che i materiali suddetti siano esclusivamente impiegati a servizio della ferrovia cui sono destinati.

Art. 42. Dovrà il commissario vigilare perchè il telegrafo elettrico sia costantemente mantenuto in buono stato e che il servizio postale lungo le linee soggette alla sua sorveglianza venga puntualmente eseguito in conformità delle convenzioni stipulate col Governo.

Art. 43. Il commissario cura che le ferrovie e loro dipendenze siano mantenute in buono stato, affinchè la circolazione vi sia sempre facile e sicura; e quando accada una interruzione della circolazione o altro caso che richiegga pronti provvedimenti, invita la Società a prendere le necessarie disposizioni e ne riferisce al Ministero.

Art. 44. Il commissario interviene alle esperienze che la Società faccia intraprendere per l'applicazione di nuovi apparecchi e di nuovi sistemi tendenti ad aumentare la sicurezza della circolazione od a migliorare in qualunque modo le condizioni dell'esercizio, e ne riferisce i risultati al Ministero.

Art. 45. Il commissario fa parte delle Commissioni regolate nell'art. 30, e presiede le Commissioni speciali per l'accettazione del materiale mobile e per l'esame dei macchinisti della propria rete.

Art. 46 Il commissario eseguirà quelle visite sopra luogo che sono necessarie, e vi procederà sempre senza ritardo in caso di gravi accidenti per urto di convogli, per sviamento o per altra qualsiasi causa. Assumerà le informazioni

necessarie e riconoscerà le cagioni dell'accaduto per riferirne immediatamente al Ministero.

Esso prenderà parte alle inchieste che siano ordinate, e terrà di tutto informato il Ministero.

Art. 47. Oltre alle informazioni sulle singole particolarità meritevoli di essere notificate al Ministero, ed alle ordinarie comunicazioni di servizio, i commissari trasmetteranno regolarmente alla fine di ogni trimestre un particolareggiato rapporto sull'andamento generale del servizio delle linee affidate alla loro sorveglianza, con quelle conclusioni e proposte che stimeranno utili.

Nei primi mesi di ogni anno, ed in conformità delle particolari istruzioni emanate dal Ministero, i commissari presenteranno poi la relazione riassuntiva annuale, corredata di tutte quelle notizie e quei quadri statistici che valgano a rendere pieno conto d'ogni ramo del servizio d'esercizio delle ferrovie sottoposte alla loro vigilanza.

Perchè possano con esattezza corrispondere alle istruzioni del Ministero nel compilare le relazioni annuali, i commissari debbono tenere nel proprio ufficio e far tenere negli uffici dipendenti accurate statistiche sovra ogni ramo di servizio tecnico ed amministrativo.

Art. 48. Il commissario dirige i lavori degli uffici di controllo governativo dei prodotti e delle spese, ed assume tutta la responsabilità del buon andamento del controllo medesimo. A tale effetto procede o fa procedere alle visite necessarie negli uffici sociali.

Art. 49. I commissari si rivolgeranno per le indicazioni più rilevanti di cui abbisognino alle direzioni sociali, ed allorchè trattisi di indicazioni relative al servizio esterno, potranno rivolgersi anche ai capiservizio e ai capi d'ufficio delle stazioni. Al personale subalterno poi potranno rivolgersi allorchè si tratti di semplici schiarimenti su circostanze di fatto.

Art. 50. Per la sorveglianza governativa e per il controllo dell'esercizio delle ferrovie di proprietà dello Stato concesso in appalto, varranno le stesse norme stabilite dal presente regolamento, oltre alle speciali istruzioni che siano date dal Ministero per la piena osservanza delle relative convenzioni.

Art. 51. Pel disimpegno delle sue funzioni il commissario è coadiuvato dai sottocommissari tecnici ed amministrativi, da ingegneri di manutenzione e di locomozione, da ingegneri allievi, da delegati alle stazioni, e da quel numero di applicati che secondo le circostanze sieno ravvisati necessari.

Per le linee sulle quali occorrano notevoli lavori di ampliamento e di consolidamento o di grandi riparazioni, potranno alla dipendenza dei commissari essere temporariamente applicati dei sottocommissari per le costruzioni collo speciale incarico della sorveglianza dei lavori e del disbrigo degli affari del relativo servizio.

I sottocommissari, gli ingegneri di manutenzione e di locomozione, gli ingegneri allievi, i delegati alle stazioni, e gli applicati avranno la loro residenza nei luoghi che, colla approvazione del Ministero, il commissario sarà per determinare secondo le esigenze del servizio.

Potrà anche, secondo il bisogno, essere affidato ad un sottocommissario, con ufficio locale dipendente da quello del commissario, il servizio tecnico-amministrativo di parte della rete; ed in tal caso sarà posto alla di lui dipendenza l'occorrente personale tecnico ed amministrativo in correlazione alla estensione ed alla importanza delle linee sulle quali dovrà esercitare la sua sorveglianza.

Art. 52. Indipendentemente dagli speciali incarichi che, secondo le esigenze del servizio, possono essere affidati dal commissario a ciascuno dei suindicati funzionari da lui dipendenti, le attribuzioni di questi sono in massima quelle appresso indicate.

Art. 53. I sottocommissari tecnici si occupano di tutto quanto riguarda la parte tecnica dell'esercizio delle ferrovie, ed essenzialmente della conservazione del corpo stradale ed accessori, delle opere d'arte e dei fabbricati, nonchè dei relativi lavori di ampliamento e di miglioramento.

Spetta ad essi di assicurarsi che il materiale circolante e di deposito sia proporzionato al movimento dei viaggiatori e delle merci, e che le riparazioni eseguite nelle officine corrispondano alle esigenze della sicurezza e regolarità del servizio.

Essi fanno parte delle Commissioni istituite per le prove delle locomotive e pel collaudo del materiale rotabile d'ogni specie, quando trattisi di materiale di nuovo modello. È loro debito di assicurarsi della regolare esecuzione delle prove annuali per le locomotive in servizio.

Fanno parte delle Commissioni esaminatrici per la nomina dei macchinisti, e vegliano perchè la condotta delle locomotive sia affidata esclusivamente a macchinisti approvati.

Procedono alle inchieste sugli accidenti che perturbano il regolare e sicuro andamento dei convogli, ed è loro cômpito studiare i mezzi di rimediarvi e prevenirli.

Vegliano per l'osservanza delle prescrizioni relative al numero dei freni secondo le diverse linee e la composizione dei convogli.

Fanno le necessarie ispezioni lungo le linee per osservare lo stato di manutenzione del materiale d'armamento, del corpo stradale ed accessori, e dei fabbricati d'ogni genere.

Accertano le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti, nelle quali incorrano le Amministrazioni sociali.

Si procurano i dati statistici e tengono al corrente i relativi quadri prescritti dal commissario da cui dipendono.

È compito dei sottocommissari tecnici di tenersi a giorno delle innovazioni e dei perfezionamenti nei diversi rami del servizio ferroviario per studiarne e proporne all'uopo l'applicazione.

I sottocommissari tecnici preposti agli uffici distaccati, di cui parla il precedente art. 51, rappresentano il commissario in tutto quanto concerne il servizio tecnico-amministrativo delle linee loro assegnate, e vegliano perchè tutto il personale dipendente direttamente da loro adempia ai propri doveri secondo le rispettive attribuzioni. Essi, oltre ai rapporti speciali, trasmettono mensilmente al commissario una relazione sull'andamento generale del servizio, corredata di tutte le notizie statistiche che dovranno servire al commissario per le sue comunicazioni al Ministero.

Art. 54. I sottocommissari amministrativi hanno incarico di sorvegliare il servizio del movimento dei convogli e curare che sia osservata ogni prescrizione relativa alla sicurezza di questi; vigilano sul servizio delle stazioni; si assicurano se le tariffe pei diversi trasporti sono giustamente applicate, e se nella distribuzione dei veicoli si ha riguardo all'interesse del pubblico; studiano le influenze delle tariffe sui prodotti e propongono le modificazioni necessarie; si rendono conto delle esigenze del servizio nelle stazioni per proporre all'uopo opportuni provvedimenti nella disposizione dei binari, dei piani caricatori, delle tettoie, dei magazzini delle merci, in guisa che ogni cosa corrisponda alla importanza del traffico; prendono parte alle inchieste sugli accidenti e sulle anormalità del servizio; esaminano se e come gli orari abbiano ad essere modificati nell'interesse pubblico; sorvegliano alle operazioni contabili che si compiono nelle stazioni pei diversi servizi, e si assicurano della loro regolarità; accertano infine le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti, nelle quali incorrano le Amministrazioni sociali.

Art. 55. Gli ingegneri di manutenzione si occupano specialmente di quanto riguarda l'armamento della via sulle linee e nelle stazioni; la conservazione delle opere d'arte, dei fabbricati e del corpo stradale in genere; le riparazioni che vi sono necessarie e la loro esecuzione; ed infine il personale di vigilanza e di manutenzione della strada.

Gli ingegneri di locomozione sono specialmente incaricati di sorvegliare il servizio di trazione facendo frequenti escursioni sulle locomotive e visite nelle officine. Essi riferiscono sullo stato del materiale mobile, sulle condizioni delle officine, sui lavori che vi si eseguiscono e sul servizio prestato da tutto il personale addetto alla trazione.

Spetta ad essi raccogliere su questo servizio i dati richiesti per la compilazione delle relazioni trimestrali ed annuali.

Art. 56. Gli ingegneri allievi hanno per cômpito di cooperare cogli ingegneri di manutenzione e locomozione nei servizi contemplati nel precedente articolo, e secondo le speciali istruzioni che vengano loro impartite dal commissario o sottocommissario da cui dipendono.

Art. 57. I delegati di stazione hanno per principale attribuzione di essere presenti, nelle stazioni ove sono destinati, alla partenza ed all'arrivo dei convogli, e di accertarne i ritardi.

Sorvegliano a norma delle istruzioni loro impartite dal commissario o dai sottocommissari, il servizio delle stazioni, la composizione dei convogli, e ricevono per trasmetterli all'ufficio da cui dipendono i reclami dei viaggiatori e speditori fornendo a questi gli schiarimenti di cui siano richiesti intorno alle disposizioni dei regolamenti, delle tariffe e degli orari. Compilano gli elenchi mensili dei ritardi dei convogli, e riferiscono ai loro superiori sugli accidenti e sulle anormalità verificate lungo le linee e nelle stazioni.

Art. 58. Gli applicati attendono negli uffici ai lavori d'ordine, di scritturazioni e di contabilità: possono inoltre essere chiamati a disimpegnare le funzioni di delegati nelle stazioni.

Art. 59. I commissari e loro dipendenti, quando sono in servizio, porteranno un segno distintivo che li faccia facilmente riconoscere dal pubblico.

I soli ispettori potranno dispensarsi da quest'obbligo, fuorchè nelle occasioni solenni.

Art. 60. Le disposizioni d'ordine e le disciplinari vigenti per gli uffici del Genio civile s'intendono applicabili agli uffici e al personale dei Commissariati dell'esercizio delle strade ferrate, in quanto non vi provvedano le speciali disposizioni da cui è regolato il relativo servizio.

(Continua)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

È aperto, pel giorno 19 gennaio 1874, il concorso per esame a quattro posti di volontario per la carriera consolare, ed a due posti di volontario per la carriera di concetto presso il Ministero. I volontari per la carriera del Ministero avranno diritto alla promozione a sottosegretario di 3ª classe tostochè si abbiano delle vacanze.

Gli esami saranno dati secondo le norme e le condizioni segnate nel decreto Ministeriale del 15 maggio 1869.

Le domande d'ammissione al concorso, corredate dei documenti richiesti dal suddetto decreto, dovranno essere presentate al Ministero per gli Affari Esteri non più tardi del 31 dicembre p. v., trascorso il qual termine non saranno più accettate.

Roma, addì 10 novembre 1873.

Estratto dal decreto Ministeriale 15 maggio 1869.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli Affari Esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane o negli Istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero;

e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso, secondo le prescrizioni degli articoli seguenti:

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1°. Riguardo a quella di cui alla lettera *d)* di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai propri parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate, ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali siano a tale riguardo i loro desiderii.

L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà, in seguito, dal Ministro, sulla scorta delle risultanze dell'esame, e dei vari criteri che avrà potuto formarsi, durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna.

Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a L. 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi.

Il Ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali.

Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, riflettono:

1. La legislazione civile, penale e commerciale;
2. Il diritto internazionale e costituzionale;
3. L'economia politica;
4. La storia, geografia e statistica;
5. Le lingue straniere oltre alla francese;
6. L'aritmetica e la contabilità.

(Pel Programma degli esami di concorso, vedi il numero 314 di questa *Gazzetta Ufficiale*).

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Non essendo riuscito efficace il concorso al posto vacante di aggiunto al professore di elementi di figura nella R. Accademia di Belle Arti di Venezia, pubblicato con avviso del 3 aprile p. p., s'apre un nuovo concorso pel suddetto posto, a cui è assegnato lo stipendio di lire 1555 47.

Gli aspiranti dovranno presentare a questo Ministero le loro domande (su carta bollata da una lira) corredate dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Attestato di domicilio attuale;

c) Prove degli studi artistici e letterari percorsi, dei premi ottenuti, delle opere eseguite e dei servigi prestati;

d) Saggi recenti del modo di disegnare del concorrente, i quali portino attestazioni regolari d'Istituto pubblico artistico di essere stati da lui eseguiti. Questi saggi saranno disegni di figura a semplice contorno, e disegni a chiaroscuro dal rilievo.

Il concorrente ha la facoltà di aggiungere tutti quei maggiori titoli che possano favorire la sua domanda.

Il termine utile alla presentazione delle domande spirerà il 31 dicembre prossimo avvenire.

Roma, 14 novembre 1873.

Il ff. di Segretario Generale RESASCO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso.

Con visto del signor prefetto di Siracusa del giorno 10 novembre, n. 215, venne resa esecutoria la deliberazione del Consiglio comunale di Noto, provincia di Siracusa, con cui fu istituito un mercato che avrà luogo la 1ª e la 3ª domenica d'ogni mese.

Roma, 5 dicembre 1873.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione V. ELLENA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 276 iscritta sui registri di Firenze al consolidato 5 per cento col n. 20485 a nome di Baillou Camilla fu Armando moglie di Enrico Borgo Caratti, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di De Baillou Petronilla fu Armando vedova in oggi del suddetto Enrico Borgo Caratti.

Si diffida chiunque possa averci interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta operazione.

Firenze, 20 novembre 1873.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il Consiglio federale germanico si adopera affinchè i progetti di legge relativi alla competenza dell'impero sulla legislazione giudiziaria possano venir presentati al Reichstag nella prossima primavera, per poterli quindi rinviare alla Commissione speciale permanente, la quale, nell'intervallo tra le sedute di primavera e quelle d'autunno, ne farà oggetto di un esame preliminare.

La Commissione economica della Camera austriaca dei deputati, nell'adunanza del 5 dicembre, cominciò a deliberare sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei Signori nel progetto di legge sull'imprestito.

Un telegramma della *Neue Freie Presse*, in data di Pesth, 5 dicembre, annunzia che il conte Szlavy, presidente del ministero ungarico, espose al sovrano l'attuale situazione rispetto alla crisi ministeriale. Il gabinetto non aveva ancora rassegnato le sue dimissioni; probabilmente si sperava di trovare un ministro di finanze. Si aspettava una decisione pel giorno 6 dicembre.

Nella sua seduta del 4 corrente l'Assemblea di Versaglia ha finalmente potuto condurre a termine la elezione dei membri della Commissione dei Trenta che esaminerà le leggi costituzionali e riferirà intorno alle medesime.

Intorno a questo fatto il *Journal des Débats* fa le seguenti considerazioni: « Le difficoltà che questo squittinio ha incontrate ed il mezzo col quale si è riusciti a vincerle contengono un insegnamento del quale invitiamo tutte le frazioni della Camera ad approfittare.

« Non rileveremo gli attacchi ai quali si abbandona il *Français* contro il centro sinistro. Dal momento che si era reso evidente che la intolleranza della destra respingeva sistematicamente dalla Commissione i membri più moderati del centro sinistro, non rimaneva più al centro medesimo altro partito che quello di protestare contro questa esclusione coll'unico mezzo efficace, l'astensione; mezzo spiacevole in vero, ma necessario per costringere la maggioranza a rispettare le convenienze parlamentari. Il *Français* cessò pertanto di parlarci di intrighi, di manovre, di stratagemmi. L'astensione momentanea della sinistra e del centro sinistro non è stata e non ha preteso di essere altro che una dimostrazione intesa a provare alla maggioranza che essa non è una maggioranza assoluta, ma soltanto relativa e che in taluni casi essa è impotente senza il concorso della minoranza. Essa deve rinunziare ad abusare della sua superiorità numerica della quale è facile paralizzare gli effetti.

« Ma cosa emerge da questo incidente parlamentare e meglio ancora dal voto sulla proposta Lamy? Emerge che nell'Assemblea, quando i due centri si pongono d'accordo, vi sono gli elementi più che bastevoli di una maggioranza governativa che sarebbe compatta, forte e rispettata e la cui autorità solidamente stabilita darebbe al paese la fiducia e la sicurezza. Finchè questa unione delle frazioni moderate della Camera non si sarà definitivamente compiuta, i conflitti ai quali abbiamo assistito potranno rinascere continuamente e le decisioni di una maggioranza zoppa e vacillante rischieranno di venire sempre colpite di appello dalla pubblica opinione. »

Scrivono da Parigi che il 3 corrente il generale Du Barail ministro della guerra ed il viceammiraglio Dompierre d'Hornoy ministro della marina si recarono presso la Commissione sull'esercito, onde far conoscere la loro opinione sulla proposta Philippoteaux circa l'ineleggibilità dei militari.

Il generale Du Barail espose ch'egli comprendeva la presenza dei militari nella Camera attuale al cominciare della legislatura, quando avvennero le elezioni dell'8 febbraio, perchè era un omaggio reso all'esercito per gli sforzi che questo aveva fatti. D'altronde si trattava di discutere la questione di pace o guerra. Inoltre la Camera doveva procedere al riordinamento dell'esercito, vale a dire occuparsi di questioni che rendevano necessaria la presenza di uomini speciali e competenti.

Oggi la situazione è diversa. Le elezioni vestono un altro carattere e divengono manifestazioni politiche, ed il ministro della guerra dichiarò esplicitamente che bisognava evitare di far nascere in questo modo nell'esercito correnti politiche.

Invitato a spiegarsi sopra un emendamento presentato dal colonnello O. de Bastard, avente per oggetto di scartare i sottufficiali e soldati e di far porre in aspettativa gli ufficiali candidati, il ministro della guerra opinò non potere tale emendamento essere ammesso.

Il generale Charenton fece osservare che gli elettori hanno il diritto di farsi rappresentare da chi credono meglio, e che le esclusioni fatte da Gambetta per le elezioni del 1871 furono vivamente criticate e l'Assemblea in più d'una circostanza si è dichiarata contraria a questo modo di procedere.

Il viceammiraglio Dompierre d'Hornoy rispose non doversi però dimenticare che i diritti degli elettori sono sempre limitati dalle leggi elettorali.

Il generale Billot difese il diritto degli elettori e la sovranità della nazione. Aggiunse che sotto l'impero il diritto degli elettori non era leso in siffatto modo; l'ufficiale eletto era semplicemente considerato come dimissionario, ma si guardavano bene dall'escluderlo. Sarebbe incomprensibile il veder respinti da un'Assemblea unica i militari. D'altronde, come voler togliere ai militari il diritto di far parte di quest'Assemblea, quando si è scelto per capo dello Stato un militare?

I ministri della guerra e della marina dichiararono che, malgrado tutte le obbiezioni, essi approvavano la proposta Philippoteaux.

La *Patrie* dice che i generali che sono anche deputati devono tenere un'apposita adunanza per esaminare la questione delle dimissioni e per discutere i principii d'incompatibilità, come sono specificati nella proposta Philippoteaux.

La 23ª Commissione d'iniziativa parlamentare ha respinta la presa in considerazione della proposta del barone di Janzé, la quale, come ben si ricorda, voleva che il mandato di deputato fosse incompatibile colle funzioni d'ambasciatore, di segretario generale, e con quelle di ufficiale dell'esercito o della marina rivestito di un comando.

Fu anche nella seduta del 4 corrente che l'Assemblea nazionale francese udì lo sviluppo della interpellanza Lamy circa il mantenimento dello stato d'assedio in trentanove dipartimenti.

Il duca di Broglie rispose che la situazione del paese non permette ancora il ritorno al diritto comune e che lo stato d'assedio deve essere mantenuto fino al giorno in cui il governo avrà creata una legalità più efficace e più energica.

Il signor Giulio Ferry ha replicato al vicepresidente del Consiglio, ed il signor Malartre ha replicato al signor Giulio Ferry.

Da ultimo la Camera si è trovata a fronte di due ordini del giorno, uno motivato presentato dai signori Ferry e Lamy, l'altro puro e semplice accettato dal governo.

Quest'ultimo ordine del giorno avendo la priorità, fu messo in deliberazione ed adottato con 386 voti contro 260 sopra 646 votanti.

La spedizione olandese è arrivata sulla costa di Accin nel giorno 28 novembre. Il dispaccio ufficiale, che annunzia questo fatto, soggiunge che un punto della baja di Accin fu occupato dagli Olandesi, e fu destinato a servire di deposito per gli ammalati. La stagione piovosa ritardò il cominciamento delle operazioni. Il corpo di spedizione componesi di tre brigate, ciascuna di due battaglioni da otto compagnie caduno, e di un'artiglieria perfezionata di campagna, oltre ad alcuni distaccamenti di zappatori-minatori. La fanteria è armata di fucili Beaumont e provveduta di munizioni abbondanti. Ogni cura fu rivolta al materiale, affinchè questo corrisponda a tutte le necessità. Il comandante in capo, generale van Swieten, invitò gli ufficiali a non fornire ai giornali verun ragguaglio sulle operazioni.

La circolare diretta dal signor Boeresco, ministro degli affari esteri di Rumenia, agli agenti diplomatici delle potenze garanti a Bucarest, prende a confutare la nota turca del 24 settembre scorso, colla quale Rachid pascià, ministro degli affari esteri della Sublime Porta, appoggiandosi sul trattato del 1856, contestava al governo rumeno il diritto di sottoscrivere trattati internazionali. Il signor Boeresco cerca di stabilire che i principati posseggono questo diritto in virtù delle antiche capitolazioni sottoscritte dai medesimi colla Turchia nei secoli decimoquarto, decimoquinto e decimosesto; e che il trattato di Parigi, lungi dal sopprimere o menomare questo diritto, lo ha sancito esplicitamente. Così pur fece il trattato di Parigi del 1858. Questi due atti diplomatici non crearono le immunità oggidì contestate dalla Sublime Porta, ma ne segnalano soltanto la esistenza e ne prescrivono il mantenimento, collocandole sotto la guarentigia delle grandi potenze. Or bene, secondo il signor Boeresco, le antiche capitolazioni conferiscono ai principati, in qualità di potenze autonome e distinte, il diritto di sottoscrivere trattati internazionali. A prova di ciò il ministro rumeno ricorda che questo diritto i principati lo hanno sempre esercitato, conchiudendo con varie potenze e colla Porta stessa convenzioni di vario genere: postali, telegrafiche, ferroviarie, di navigazione, di estradizione, ecc.

Il giornale viennese *Die Presse* annunzia che la Sublime Porta diresse al governo rumeno una seconda nota, di un carattere conciliante, nella quale la Porta ammetteva nella Rumenia il diritto di conchiudere trattati internazionali, « eccettuati i trattati politici. »

Seduta del 1° dicembre del processo Bazaine.

Manger, colonnello. Dice che la bandiera del 3° Savonesi era depositata all'arsenale di Metz. Il colonnello Girels la fece bruciare con tutte quelle della cavalleria.

Viene richiamato il capitano Yung.

Ha ricevuto dei parlamentari verso la fine di ottobre.

Il 23 rimesse un dispaccio del colonnello Leval a degli agenti che dovevano portarlo al governo della difesa nazionale.

Il testimone ha ricevuto l'ultimo dispaccio tedesco; quello che glielo consegnò disse: *Andate presto!* Lo rimesse al maresciallo che lo pregò di tradurlo. Era del generale Stiehle e concerneva la consegna delle bandiere e delle armi.

Buisson. Deposizione insignificante.

Depone di nuovo il colonnello di Villenoisy.

Il 14 ottobre si udì una forte cannonata e si credè fosse un soccorso che arrivava. Il maresciallo disse: « È il bombardamento di Thionville. » Ciò non era esatto. Il generale Ladmirault soggiunse: « Se potessi essere sicuro che si battono in avanti, partirei subito col mio corpo. »

Il testimone dice che alla capitolazione rimanevano ancora dei viveri nei forti di Metz e che i prussiani li hanno venduti.

Alla fine di ottobre fece una nota sulla capitolazione pel generale Coffinières. Gli chiese di far distruggere armi e materiali, ma il generale rispose: *Je n'y peux rien, les prussiens veulent l'avoir.*

Henry, generale. « Il 28 ottobre verso mezzogiorno fui incaricato di presiedere la Commissione che doveva rimettere il materiale ai prussiani. Voleva rifiutare, ma il maresciallo Canrobert mi consigliò ad obbedire.

« Durante le consegne del materiale ho ricevuto i reclami degli ufficiali e soldati. Potei far rimandare dei feriti nei loro paesi, dando loro dei piccoli soccorsi. Riuscii a far conservare alla città di Metz il suo materiale d'ambulanza.

« Nella capitolazione si erano dimenticati i franchi tiratori, erano guardie nazionali della città; ebbi dai prussiani la promessa che non sarebbero disturbati. »

Letellier, sottointendente. Deposizione insignificante.

Richiamasi il capitano Gudin.

Dice che non vennero portati in Germania registri dell'esercito. I prussiani non possono aver trovato altro che delle carte insignificanti. Quanto alle carte del maresciallo, egli le conservò e le ha pubblicate nel suo libro.

Dietro domanda del signor Lachaud il testimone dice avere assistito il 26 a un abboccamento fra il maresciallo Bazaine e il generale Soleille. Il maresciallo insisteva perchè si rompessero i fucili. Il generale Soleille vi si oppose dicendo che sarebbe la fine della disciplina. La quistione delle bandiere è venuta dopo. « Il maresciallo ordinò formalmente al generale Soleille di far portare il 27 al mattino le bandiere all'arsenale per esservi bruciate. Io son certo positivamente di quest'ordine. »

Raymond, colonnello. Era a Metz sotto gli ordini del generale Coffinières. Dirigeva un parco. Relativamente alla distruzione delle armi chiese ordini. Il generale Coffinières gli disse di attendere. Ebbe conoscenza della capitolazione soltanto il 29. Nell'atto che gli fu fatto, erasi inserita questa frase: « Se Metz fa ritorno alla Francia, vi ritornerà pure il materiale. » Il colonnello dovè credere che il suo dovere fosse quello di conservare quel materiale.

Gabon, guardia d'artiglieria. Deposizione insignificante.

Sel, commissario centrale di polizia a Metz. Deposizione di nessuna importanza.

Vengono richiamati i capitani Yung e Gudin. Il primo continua ad affermare che la lettera del generale von Stiehle al generale Jarras cominciava con queste parole: « Mi rallegro con voi per la consegna del materiale. » Il capitano Gudin dice che ciò non è vero.

Il maresciallo Bazaine intervenendo, osserva che egli può aver dato al capitano Gudin una traduzione verbale, e che in seguito il capitano Yung potè tradurre la lettera per conto suo.

Dumartrey, generale. Fu incaricato, al ritorno di prigionia, di andare a cercare a Metz gli archivi dell'esercito del Reno che vi erano stati depositati segretamente, in una certa casa, al momento della capitolazione. « La missione, dice il testimone, fu difficile. Era proibito escire da Metz con dei bagagli e senza permesso. Presi una carretta a fitto, caricai gli archivi e li coprii di paglia ed escii così non senza aver corso grandi rischi. Ciò avvenne nell'aprile 1871. »

Il maresciallo Bazaine dice che fu dietro le sue istanze che il ministro della guerra mandò a Metz il generale Dumartrey.

Dietro domanda del sig. Lachaud si richiama il capitano de Mornay-Soult. Dichiara che il 27 il maresciallo Bazaine, parlando delle bandiere col generale Picard che lo pregava di dare ordini in proposito, disse: — *Mais ils doivent être brûlés!* — Fu allora che il maresciallo lo mandò a pregare l'ufficiale di servizio allo stato maggiore di aggiungere questa clausola nella lettera che doveva essere indirizzata ai comandanti di corpo — *per esservi bruciate.*

A proposito della lettera consegnata al maresciallo dal capitano Yung, conferma la deposizione Gudin.

Pé d'Arrost, comandante l'artiglieria della guardia. Il 27 il generale ha ricevuto dallo stato maggiore l'ordine di far portare le bandiere all'arsenale per esservi bruciate. Ricevè pure un ordine simile dal comandante la guardia. Fece ciò che gli si diceva, e le bandiere vennero bruciate il 28.

Picard, generale. Il 27 ricevè l'ordine di versare le bandiere all'arsenale. Volle saperne la sorte. Scrisse perciò al generale Desvaux ed al maresciallo. Il maresciallo ha risposto che quelle bandiere sarebbero bruciate. Il generale Desvaux scrisse avergli il maresciallo assicurato lo stesso. In conseguenza, siccome non dubitava della parola di un maresciallo di Francia, dette l'ordine ai suoi colonnelli di far portare le loro bandiere.

Melchior, colonnello. L'avvocato Lachaud gli domanda se non fu dietro ordine del maresciallo che vennero bruciate le bandiere.

Risponde che il 27 ricevè l'ordine dal generale Desvaux. Il 28 al mattino fece bruciare le bandiere avanti a sè, e per provare che erano state realmente distrutte al generale Deligny, tagliò i numeri di queste bandiere e glie li presentò.

BOLLETTINO DEL CHOLÈRA

(7 dicembre).

Provincia di Napoli.

Napoli, casi 3, morti 1.
Giugliano, casi 1, morti 0.
Totale dei casi nella provincia: 4 morti 1.

ELEZIONI POLITICHE
del 7 dicembre 1873.

Ravenna (1° Collegio).

Elettori iscritti	811
Votanti	271
Cav. Alfredo Baccarini	254
Cesare Rasponi	12
Voti dispersi	5

Vi sarà ballottaggio.

Chieri.

Elettori iscritti	1651
Votanti	610
Avv. Alessandro Allis	337
Colonnello Roberto Morra	191
Voti dispersi	82

Vi sarà ballottaggio.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 16 dicembre 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 46 nel comune di Napoli, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di lire 4490 29.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 26 novembre 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. MILZO.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Trianon, 7.

Processo del maresciallo Bazaine. — L'avvocato Lachaud incominciò la difesa senza alcun incidente e la continuerà domani.

Plymouth, 7.

Il *Lochearn* colò a fondo il 28 novembre. L'equipaggio fu raccolto da una nave inglese giunta qui ieri, la quale racconta in modo differente la catastrofe della *Ville du Havre*.

MINISTERO DELLA MARINA

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 6 dicembre 1873 (ore 16 28).

Ancora tempo cattivo in Sicilia. Sereno dappertutto eccetto in alcuni paesi del sud della penisola. Mare grosso al Capo Spartivento ove soffia fortissimo greco. Venti deboli e vari altrove. Barometro sceso da 3 a 7 mm. in tutta l'Italia. Ieri alle 2 30 pomeridiane burrasca con tromba marina; pioggia e neve al Capo Spartivento. Iersera tempesta con molta grandine a Malta. Indizi di parziali turbamenti atmosferici nell'Italia settentrionale e centrale.

Firenze, 7 dicembre 1873 (ore 16 45).

Venti di nord-est forti in quasi tutta la penisola, deboli in Sicilia. Barometro sceso fino a 7 mm. nell'Italia meridionale; stazionario o poco alzato altrove. Cielo coperto o nuvoloso soltanto nel sud d'Italia. Pioggia a Brindisi; mare agitato in vari punti delle coste peninsulari; grosso presso il Gargano e a Bari. I venti delle regioni nord minacciano ancor più i nostri mari e specialmente lungo le coste meridionali.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 7 dicembre 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 3	764 4	763 8	767 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	8 0	12 8	9 9	5 9	TERMOMETRO
Umidità relativa	97	35	40	43	Massimo = 12 8 C. = 10.1 R.
Umidità assoluta	5 40	3 79	3 75	2 98	Minimo = 3 1 C. = 2.9 R.
Anemoscopio	N. 1	N. 15	N. 18	N. 18	Perturbazione ne' magnetici tarda sera. Giornata aridissima
Stato del cielo	8. cirri al Est	10. bello	10. bello	9. bello cirri al Sud	

ALLEGATO H — Prospetto riepilogativo degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle Rendite 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico (leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848) annesso al R. decreto 9 ottobre 1873, n. 1631 (Serie 2ª).

(*Continuazione e fine* — *Vedi num.* 319, 321, 322, 324, 326, 335 e 338)

INDICAZIONE degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	Numero degli enti morali ecclesiastici pei quali si ha: rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Totale — Colonne 2 + 3	Rendita annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: Credito del fondo per il culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento - Col. 6 — 5	Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del fondo per il culto	Numero degli enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla legge 15 agosto 1867	[illegible]	Rate arretrate liquidate a favore del fondo per il culto — sulla rendita esposta nella col. 7: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867	dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE Colonne 12 + 13 + 14 + 15	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 17 + 18	Credito del fondo per il culto per rate arretrate ... Col. 16 — 19	Debito del fondo per il culto per rate arretrate ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Riepilogo degli Elenchi.																				
1° Elenco — Allegato A	1	»	1	2058 49	755 50	1302 99	»	1° luglio 1873	»	»	»	807 13	2605 98	3257 47	6670 58	229 32	429 99	659 31	6011 27	535 05
2° Elenco — Allegato B	»	1	1	»	68 85	»	68 85		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	401 05
3° Elenco — Allegato C	1	1	2	161 86	439 38	18 62	296 14		»	»	»	»	22 81	46 55	69 36	2 01	6 14	8 15	61 21	1266 50
4° Elenco — Allegato D	6	7	13	3143 51	2512 02	1653 07	1021 58		3	818 42	»	1347 19	3188 92	4132 68	8668 79	280 62	545 48	826 10	7842 69	6565 04
5° Elenco — Allegato E	10	14	24	22182 29	10316 15	12825 54	779 40		2	3067 86	»	8507 23	25146 64	31563 85	65217 72	2212 91	4166 42	6379 33	58838 39	11346 31
6° Elenco — Allegato F	29	37	66	38129 23	23978 60	21547 56	7391 93		5	5566 11	»	12421 17	41536 59	53821 79	107779 55	3655 21	7104 47	10759 68	97019 87	[illegible] 15
7° Elenco — Allegato G	140	241	381	100993 86	62766 18	59122 07	20894 89		27	9579 33	»	40706 87	106214 90	146728 96	293650 23	9346 89	19368 22	28715 11	264935 12	154556 58
8° Elenco — Allegato H	5	5	10	589 44	295 »	407 93	113 49		2	30 11	»	363 17	679 32	916 90	1959 39	59 78	121 03	180 81	1778 58	839 64
Risultanze complessive degli Elenchi	192	306	498	167258 68	101126 68	96677 78	30545 78		39	19061 88	»	64152 26	179395 16	240468 20	484015 62	15786 74	31741 75	47528 49	436487 13	252809 82
Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a debito* (colonna 8) da quello delle *partite a credito* (colonna 7)						30545 78														
Residua a. *Credito del Fondo per il Culto* per rendita da inscriversi e per arretrati computati a tutto giugno 1873						66132 »													436487 13	
Residua a. *Credito degli investiti degli Enti morali* per rate di rendita maturate a loro favore dalla presa di possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867										19061 88										

1. *Rendita* 5 per cento da iscriversi al *Fondo per il Culto* con decorrenza dal 1° luglio 1873, conteggiandola con quella già inscritta a suo favore in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire sessantaseimila centotrentadue . . . L. 66,132 »
2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire diciannovemila sessantuna e centesimi ottantotto . . . L. 19,061 88
3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1873 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire quattrocento ottantaquattromila quindici e centesimi sessantadue . . . L. 484,015 62
4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Culto* negli anni 1869 e successivi, lire quarantasettemila cinquecentoventotto e centesimi quarantanove . . . » 47,528 49 } 436,487 13
5. *Importo complessivo delle rate di rendita* a tutto giugno 1873 depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, lire quattrocento cinquantacinquemila cinquecentoquarantanove e centesimi uno . . . L. 455,549 01

Castello S. Giacomo presso Entraque, addì 9 ottobre 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: M. MINGHETTI.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: P. O. VIGLIANI.

INTENDENZA DI FINANZA DI PERUGIA

Avviso d'Asta

Per l'appalto del dazio di consumo governativo nell'infrascritto comune del circondario di Foligno.

In esecuzione al disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato *L*, ed a seguito d'ordine ricevuto dal Ministero delle Finanze addì 27 novembre 1873, dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune di Foligno indicato nella qui sottoposta tabella, si rende pubblicamente noto che l'Intendenza suddetta procederà nel giorno 29 dicembre a. c., alle ore 10 antim., nel locale di sua residenza, ai pubblici incanti ad offerte segrete, nei modi stabiliti dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, innanzi all'intendente od a chi sarà da esso delegato.

Si fanno poi le seguenti avvertenze:

1. L'appalto avrà la durata dal 1° febbraio 1874 al 31 dicembre 1875.
2. Il canone annuo su cui sarà aperta la gara è di L. 95,000 (novantacinquemila).
3. L'appaltatore deve provvedere anche alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun comune le spese secondo i proventi rispettivi a termini degli articoli 5 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.
4. Presso l'Intendenza di finanza e le sottoprefetture della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.
5. Il deposito di garanzia per l'offerta all'asta, di cui all'art. 2 dei capitoli di onere, è fissato in un sesto del canone annuo suddetto attribuito pei dazi governativi nei comuni indicati nella sottoposta tabella.
6. La cauzione del contratto è stabilita in cinque dodicesimi del canone annuo, pel quale seguirà l'aggiudicazione dell'appalto.
7. È soppressa la clausola risolutiva del 2° comma dell'art. 12 dei succitati capitoli d'oneri pel caso di variazioni legislative della tariffa, o del sistema di riscossione.
8. Le offerte d'appalto debbono presentarsi all'Intendenza di finanza, unendo alla scheda la prova di aver depositato a garanzia dell'offerta stessa nella Tesoreria provinciale la somma uguale ad un sesto del canone annuale, come sopra fissato in L. 95,000, come pure dovrà essere indicato nella scheda il domicilio eletto in questa città.
9. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.
10. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'Intendenza di finanza.
11. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso a senso del succitato regolamento di contabilità generale dello Stato, scadendo col giorno 13 gennaio 1874, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte non minori del ventesimo sul montare del canone del primo deliberamento, e qualora venissero in tempo utile presentate le offerte di aumento ammissibili, si pubblicheranno gli avvisi per l'altro definitivo incanto prescritto dall'art. 99 del regolamento suddetto. In mancanza di offerta di aumento il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salvo la superiore approvazione.
12. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei precitati capitoli d'onere.
13. La definitiva approvazione del contratto è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, salvo il disposto dall'art. 122 del succitato regolamento.
14. Tutte le spese relative all'asta, stampe, stipulazione del contratto, bollo e registro, copie e tutt'altro, sono a carico del deliberatario definitivo, che per l'oggetto dovrà fare un deposito di L. 200.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Corriere dell'Umbria*, nel quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Provincia	Circondario	COMUNI da appaltarsi	Canone annuo	Deposito di garanzia per l'offerta all'asta
Perugia	Foligno	Foligno	L. 95000	15833 83

Perugia, li 8 dicembre 1873.

6553 *Il Primo Segretario:* GIOVANNI FARELLO.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che il giorno 12 del corrente mese di dicembre, alle ore tre pomerid. si procederà nel suddetto ufficio, posto in via di Mezzo di San Martino, già palazzo Grassi, n° 1778, primo piano, avanti l'intendente militare, all'appalto a partiti segreti ed in un sol lotto dell'impresa **Pane da munizione occorrente alle truppe stanziate nella Divisione militare di Bologna**, eccezione fatta delle località in cui esistono panifici militari, e dei presidii ove il pane viene spedito a cura dell'Amministrazione militare.

Denominazione dei lotti	Località componenti i lotti	Prezzo per ogni razione a base d'asta	Cauzione in valore reale
BOLOGNA	Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Parma, Modena e Reggio (Emilia).	Centesimi 33 la razione di grammi 735	L. 10500

L'impresa sarà duratura per nove mesi ed avrà principio il primo gennaio 1874 e terminerà con tutto settembre stesso anno.

L'impresa sarà retta dai nuovi capitoli generali e speciali d'onere, che trovansi visibili presso tutti gli uffici d'Intendenza Militare.

Il deliberamento seguirà a favore di colui, il quale avrà sul prezzo suindicato offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto a cinque giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, decorribili dalle ore tre pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questo ufficio unitamente al proprio partito suggellato e scritto su carta bollata da lire una la ricevuta comprovante il deposito provvisorio eseguito nelle Casse dei depositi e prestiti od in quelle delle Tesorerie provinciali della somma in numerario, od in titoli del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore pel valore corrispondente alla cauzione come sopra fissato, avvertendo che i titoli del Debito Pubblico non saranno ricevuti che al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza Militare, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non pervengano a quest'ufficio prima dell'apertura dell'incanto e non siano accompagnati dalla ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio.

Le spese per diritto di segreteria, di copia, di carta bollata, tassa registro, stampa, pubblicazione ed inserzione nelle gazzette ufficiali degli avvisi d'asta sono tutte a carico del deliberatario.

Bologna, 4 dicembre 1873.

6565 *Il Sottocommissario di Guerra:* DUPRÈ.

SVINCOLO E TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Genova, sezione terza, sul ricorso di Giovanni Roggieri tutore dei minori Cesare ed Augusto Vignolo fu Francesco, di Genova, adunato in camera di consiglio addì 19 novembre 1873, ha così provveduto:

" 1° Omologa la deliberazione del Consiglio di famiglia dei minori Cesare ed Augusto fratelli Vignolo fu Francesco, in data 27 settembre 1873;

" 2° Autorizza lo svincolo del certificato n. 130513, di lire 1200 di rendita, nominativo in capo della fu Maddalena Maria Gajdo, e quindi il tramutamento della rendita stessa in altrettante cartelle del Debito Pubblico al portatore, mandando alla Direzione Generale del Debito Pubblico di procedere alle opportune operazioni di svincolo e tramutamento come sopra, e poscia trasmettere le dette cartelle al tutore dei minori Vignolo, Giovanni Roggieri in Genova. "

Tanto si deduce a pubblica notizia ai fini di legge.

Genova, 20 novembre 1873.

6313 C. MORRO caus.

AVVISO. 6557

Con istromento a rogito del sottoscritto notaro del giorno 25 novembre p. p. tutti i soci costituenti la Società commerciale in accomandita semplice sotto la Ditta Manzi Raimondi e Comp. hanno dichiarata sciolta da quel giorno la Società suddetta e posta in liquidazione, ed a quest'effetto è stata incaricata dello stralcio la Banca Generale in Roma.

Si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti dell'articolo 168 del Codice di commercio.

Roma, 6 dicembre 1873.

ALESSANDRO VENUTI
not. pubbl. di Coll. in Roma.

DELIBERAZIONE. 6328

(2ª pubblicazione)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino con deliberazione del tredici ottobre 1873 dispose quanto appresso:

" Il tribunale deliberando in camera di consiglio, ordina che la Direzione del Debito Pubblico Italiano intesti il certificato di rendita di lire centoquarantacinque, di Domenico Guarino fu Pietro, segnato al numero 97318, alle sue figlie Rosina e Maria Guarino col vincolo pupillare, e sotto l'amministrazione della loro madre Carmela de Majo, domiciliata in Solofra. "

Avellino, 20 novembre 1873.

Il cancelliere del tribunale
GIUSEPPE COTTICELLI.

DELIBERAZIONE. 6325

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 15 ottobre 1873 ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico Italiano di operare il trasferimento a favore di De Maria Ignazio fu Agostino, minore, sotto l'amministrazione della madre Moltedo Teresa di Salvatore, della rendita di annue lire cento, contenuta nel certificato sotto il n. 18475, col godimento dal 1° gennaio 1872, intestato a De Maria Agostino fu Ignazio.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Con decreto 10 novembre 1873 il tribunale civile e correzionale di Torino dichiarò di spettanza e proprietà delli don Effisio, Nestore, Vittorio, Oreste ed Erminia fratelli e sorella Stura fu Francesco Antonio, il certificato nominativo n. 66302, della rendita di lire 250, intestato al loro fratello Leopoldo Stura, e mandò alla Direzione Generale del Debito Pubblico di eseguirne il tramutamento a semplice loro richiesta.

Torino, 12 novembre 1873. 6166

DECRETO. 6135

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª ferie,

Riunito in camera di consiglio nelle persone delli signori cav. nob. dott. Giulio Cesare Secco Suardo vicepresidente, dott. Giulio Villa giudice, dott. Antonio Betta giudice;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato;

Visto il certificato dell'ufficio dello stato civile 8 ottobre andante, constatante la morte di Martignoni Teresa, avvenuta in questa città il quattro stesso mese di ottobre;

Visto l'atto di notorietà 13 detto mese eretto nella pretura del mandamento VI, nel quale è dichiarato che la predetta Martignoni Teresa morì in istato nubile senza aver lasciato alcuna disposizione testamentaria, e che non lasciò figli naturali, nè altri che per legge abbiano diritto alla di lei successione, ad eccezione dei suoi genitori Martignoni Paolo e Rosa Casati, e dei fratelli Pietro ed Antonio Martignoni;

Ritenuto che ai genitori suannominati spetta il terzo della di lei eredità, ed ai fratelli il resto in parti eguali (art. 740 Codice civile);

Adottando le conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico a tramutare il certificato n. 83555, della rendita di lire 215, consolidato 5 per 0/0, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Martignoni nob. Teresa di Paolo, minorenne, rappresentata dal curatore ing. Martignoni nob. Pietro, datato da Milano il 7 maggio 1864, a tramutarlo, dicesi, in un titolo al portatore della rendita di lire 70, da rilasciarsi alli coniugi Paolo Martignoni fu Carlo e Rosa Casati, residenti in Milano, quali eredi del terzo nell'eredità lasciata dalla loro figlia Teresa Martignoni, ed in altro titolo della rendita di lire 145, da intestarsi alli Pietro ed Antonio fratelli Martignoni di Paolo, pure residenti in Milano, minorenni, curatelati dal loro zio ingegnere Pietro Martignoni, quali eredi in parti eguali degli altri due terzi in detta eredità, col vincolo però dell'usufrutto in favore del loro padre Paolo Martignoni,

A tramutare il certificato num. 41861, della rendita di lire 145, pure consolidato cinque per cento, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Martignoni Teresa, Pietro ed Antonio di Paolo, domiciliati in Milano, minori, rappresentati dal loro zio curatore Pietro Martignoni, datato da Firenze il 26 ottobre 1871, in un titolo al portatore della rendita di lire 15, da rilasciarsi alli predetti coniugi Paolo Martignoni e Rosa Casati, quali eredi della figlia Teresa in dette proporzioni, e in un titolo della rendita di lire 130, da intestarsi ai detti due minorenni Pietro ed Antonio Martignoni di Paolo, col vincolo d'usufrutto in favore del padre, curatelati come sopra;

A tramutare il certificato num. 41860, della rendita di lire 65, pure consolidato cinque p. 0/0, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Martignoni Teresa, Pietro ed Antonio di Paolo, minori, e nascituri dal matrimonio di Martignoni Paolo e Casati Rosa, domiciliati in Milano, rappresentati dal loro zio curatore Pietro Martignoni, in un titolo da intestarsi giusta l'assenso delli coniugi Martignoni esclusivamente alli Pietro ed Antonio Martignoni, minori, di Paolo, e nascituri dal matrimonio di Martignoni Paolo e Rosa Casati, col vincolo d'usufrutto a favore del padre, curatelati come sopra.

Milano, 31 ottobre 1873.

SECCO SUARDO.
E. SARTORIO vicecanc.

RESTITUZIONE DI DEPOSITO.

(2ª pubblicazione)

Si rende noto al pubblico che il tribunale civile di Mondovì con suo decreto 7 corrente novembre, pronunciato in camera di consiglio, dichiarò che la proprietà della somma di lire 7709 86, depositata alla Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano dall'Impresa I. Guastalla e Compª per indennità di espropriazione fatta a Freglia barone Defanti, come da polizza n. 27152, stata, in esecuzione di decreto della prefettura di Cuneo del 6 giugno 1873, restituita all'ora fu barone Luigi Freglia Defanti con mandato n. 5861, in data 23 giugno predetto, oltre agli interessi decorsi al 3 0/0 dal 13 agosto 1872 al 22 giugno 1873, come da mandato n. 3096, mandati questi che restarono insoluti a causa del decesso di detto barone Freglia Defanti, e che furono perciò rinviati alla Cassa predetta, spetta per quattro sesti al signor Gallaman Coriolano, per un sesto al signor Gallaman cav. Augusto, maggiore nell'esercito italiano, e per altro sesto alla signora damigella Gallaman Barbarina, fratelli e sorella fu Cesare, domiciliati tutti a Cherasco, quali unici eredi del prelodato fu barone Luigi Freglia Defanti.

Il succitato decreto del tribunale emanò su ricorso di questi eredi, siccome quegli che intendono ritirare le somme predette dalla ripetuta Cassa dei depositi e prestiti, da cui sono ritenute.

Mondovì, 15 novembre 1873.

6308 BARATTERI proc. capo.

DECRETO.

6309

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Milano,

Omissis,

Facoltizza i signori Carlo e Rosa fratello e sorella Bianchi a far eseguire presso la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che viene perciò autorizzata, il tramutamento del certificato al nome di Giuseppa Bianchi fu Antonio vedova Barbò, in data 11 aprile 1863, num. 28735, della rendita di lire 340, in una cartella al portatore dello stesso Debito Pubblico consolidato 5 per 0/0.

Milano, 19 ottobre 1873.

Firmati: Secco Suardo vicepresidente, D'Adda vicecanc.

Per i richiedenti
AVV. FRANCO BORDONI proc.

SVINCOLO E TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale di Napoli in data 21 maggio 1873 ordina, tra l'altro, alla Direzione del Debito Pubblico che il certificato sotto il n. 111766, di annue lire 40, intestato al defunto Felice Parrilli, sia svincolato e tramutato in cartelle al portatore da rilasciarsi libere al signor Giuseppe Parrilli, ed in data 24 ottobre 1873 ordina di eseguire quanto venne disposto con il precedente decreto.

6119 SALVATORE D'APREDA.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI MACERATA.

(2ª pubblicazione)

Omissis etc.,

Il tribunale, visti gli articoli 16 e 19 della legge 10 luglio 1861 n. 94, 2 della legge 11 agosto 1870, 78, 79, 81, 82, 84 del regolamento approvato con R. decreto dell'8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione in favore di Anna Dialti in Giovagnoli della terza parte della rendita in lire venticinque (L. 25) spettante al di lui padre Cataldo sulla cartella del Debito Pubblico Pontificio, portante il n. del certificato 22588, e di registro 13218, intestata ad esso Cataldo e suoi fratelli don Leonardo e Raffaele per la complessiva rendita di scudi quattordici e bajocchi dieci (Sc. 14 10), ossia per lire settantacinque e centesimi uno (L. 75 01);

Autorizza inoltre la Direzione suddetta alla divisione della indicata cartella fra i due fratelli don Leonardo e Raffaele Dialti, e la loro nipote Anna, in tre eguali parti in ragione di un terzo per ciascuno.

Macerata, li 4 ottobre 1873.

6350 Il presidente ONOFRIO BARATTI.

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 15 Novembre 1873. — CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce		Importo
Numerario immobilizzato	L.it. 20,000,000 »	31,200,449 68
» disponibile	» 11,200,449 68	
Biglietti Banca Nazionale	L.it.	75,517,602 »
Portafoglio	»	73,566,309 89
Anticipazioni	»	20,386,765 »
Pegni di ... oggetti preziosi	L.it. 11,126,413 »	12,518,415 »
metalli rozzi	» 174,690 »	
pannine nuove ed usate	» 1,217,312 »	
Fondi pubblici	»	15,563,962 59
Immobili	»	4,785,504 72
Effetti all'incasso	»	444,757 10
Premio sopra acconto. Prestito Nazionale. Provincia di Napoli	»	914,635 88
Prestiti diversi	»	15,254,000 30
Depositi di Titoli e valute metalliche	»	16,821,942 21
Spese	»	3,545,256 68
Diversi	»	8,107,508 20
		L.it. 298,276,811 87

PASSIVO.

Voce		Importo
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi	L.it.	199,851,753 79
Mandati e delegazioni a pagarsi	»	2,313,896 04
Conti correnti semplici disponibili	L.it. 10,889,630 23	26,815,074 70
non disponibili	» 756,254 98	
» ad interesse	» 7,045,354 79	
» per risparmi	» 7,623,834 70	
Servizi di cassa — Debito Pubblico	» 215,700 57	982,361 56
» Consorzio Nazionale	» 5,397 50	
» Provincia di Napoli	» 294,107 05	
» Idem di Salerno	» 350,715 96	
» Ricevitorie provinciali	» 116,440 48	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata	»	3,660,000 »
Patrimonio del Banco	L.it. 32,876,226 43	33,000,054 43
della Cassa di Risparmio	» 123,828 »	
Depositanti di titoli e valute metalliche	»	16,821,942 24
Benefizi	»	5,750,677 20
Diversi	»	550,611 41
		L.it. 298,276,811 37

Visto — *Il Direttore Generale* G. COLONNA.

Per copia conforme — *Il Segretario Generale* G. MARINO.

Il Ragioniere Generale R. PUZZIELLO.

6561

SOCIETÀ DI CREDITO FONDIARIO ROMANO

Non avendo potuto aver luogo il giorno 30 scorso novembre l'assemblea generale degli azionisti per mancanza di numero legale, l'assemblea stessa viene protratta al giorno 10 dicembre e si riunirà nella sede provvisoria della Società, via Ripetta, n. 22, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Riconoscere ed approvare il valore delle proprietà immobiliari della Compagnia;
2° Approvare lo statuto sociale;
3° Nominare il Consiglio d'amministrazione;
4° Riconoscere i diritti dei fondatori.

Tutti i portatori delle azioni sono ammessi all'assemblea, purchè depositino i loro titoli almeno un giorno prima presso la sede della Società.

Roma, 8 dicembre 1873.

6571 **I Promotori.**

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI MILANO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che venerdì 12 dicembre 1873, ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio di questa Intendenza, situato nella via del Carmine, n° 4, secondo piano, avanti l'intendente militare della Divisione, si procederà d'ordine del Ministero della Guerra all'appalto dell'impresa per la provvista del

Pane

occorrente alle Regie truppe di stanza e di passaggio nella provincia di Novara dal 1° gennaio a tutto il 30 settembre 1874 al prezzo e colla cauzione indicati nella seguente tabella.

Natura della impresa	LOTTI	LOCALITÀ componenti i lotti	Prezzo della razione pane da grammi 735 a base d'asta	Cauzione in valore reale
Pane	NOVARA	Provincia di Novara	Lire 0 33	L. 750

L'appalto seguirà col mezzo degl'incanti a partiti segreti nel modo stabilito dall'art. 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

La durata dell'impresa è fissata a nove mesi, da aver principio col giorno 1° gennaio 1874 e termine con tutto il giorno 30 settembre 1874.

Sono eccluse dal contratto le località nelle quali esistono panifici militari e quelle inoltre in cui il pane viene e potrà essere spedito a cura dell'Amministrazione militare.

I capitoli speciali d'impresa per la provvista del pane ed i capitoli generali d'impresa per le provviste delle vettovaglie approvati dal Ministero della guerra col millesimo 1873, sono visibili presso tutti gli uffizi d'Intendenza Militare del Regno.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno consegnare la ricevuta comprovante l'effettuato ric lesto deposito provvisorio nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali, che sarà pel deliberatario convertito in cauzione definitiva.

Tale deposito venendo fatto in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore, sarà accettato soltanto in base al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato l'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti firmati e suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza Militare.

Di tali partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza, ufficialmente, prima dell'apertura dell'asta, e non siano accompagnati dalla ricevuta comprovante il fatto deposito, e consti ufficialmente che il medesimo venne effettuato.

I partiti dovranno essere presentati in carta bollata da lira una, ed in pieghi suggellati.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito firmato avrà sul prestabilito prezzo di centesimi trentatrè per ogni razione di pane offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero che deposta sul tavolo, sarà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti stati presentati.

Il tempo utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, è stabilito in giorni 5, decorribili dalle ore 1 pom. del giorno del deliberamento.

Le spese tutte d'incanto e di contratto sono a carico del deliberatario.

Milano, 5 dicembre 1873.

Per Detta Intendenza Militare
6566 *Il Sottocommissario di Guerra:* VALDINI.

SOCIETÀ VENETA per Imprese e Costruzioni Pubbliche

A tenore dell'art. 15 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel dì 29 decembre corrente, a ore 1 pom., in una delle sale dell'ufficio della Società stessa, avente sede in Padova, via Eremitani, numero 3306.

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento degli affari sociali.
2° Relazione dei censori.
3° Proposta di terminare il primo anno di gestione sociale col trentuno dicembre anno corrente.
4° Elezione di sei consiglieri in surrogazione dei seguenti usciti di carica per estrazione a sorte: Breda comm. Vincenzo Stefano - Forti D. Eugenio - Levi cav. Angelo - Papadopoli conte Nicolò - De Reali nob. cav. Antonio - Zatta cav. Vincenzo, i quali sono rieleggibili.
5° Elezione dei tre censori in sostituzione dei seguenti che cessano colla convocazione della nuova assemblea generale ordinaria (art. 37): Gasparini Giorgio - Grego Giuseppe - Toffolati Giuseppe, i quali sono pure rieleggibili.

Nel richiamare le norme dello statuto della Società negli articoli qui appiedi trascritti, perchè i signori azionisti possano munirsi dei poteri necessari per essere ammessi all'assemblea generale, si ricorda che soltanto i titoli intestati a girati danno diritto al voto.

Art. 11.

L'assemblea generale degli azionisti si compone di tutti coloro che posseggono almeno venticinque azioni regolarmente versate e che le depositano nella Cassa della Società almeno dieci giorni prima delle adunanze ordinarie e cinque giorni prima delle straordinarie.

Art. 12.

Il deposito di 25 azioni dà diritto ad un voto, di cinquanta a due, di settantacinque a tre, di cento a quattro voti, di centoventicinque a cinque voti, di centocinquanta a sei voti. Nessuno potrà avere in proprio più di sei voti.

Art. 13.

L'azionista che fece regolare deposito delle sue azioni secondo l'articolo 11, può farsi rappresentare all'assemblea, ed a tale effetto sarà valido il mandato scritto nel biglietto d'ammissione, purchè il mandato stesso sia conferito a chi avesse d'altra parte il diritto d'intervenire all'adunanza. Niun mandatario potrà in alcun caso rappresentare più di sei voti oltre quelli che gli appartengono in proprio.

Padova, 5 dicembre 1873.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
6518 VINCENZO STEFANO BREDA.

SOCIETÀ VINICOLA ITALIANA

Non avendo ancora alcuni azionisti compiuto il versamento dei tre decimi di L. 25 caduno sulle azioni della Società Vinicola Italiana, il Consiglio di Amministrazione, in sua seduta del 5 andante, ha deliberato che, trascorso il giorno 20 corrente a mente degli articoli 152 e 153 del Codice di commercio, le azioni non saldate dei tre decimi vengano per conto dei sottoscrittori vendute per mezzo di agente di cambio, senz'altra formalità.

Asti, 5 dicembre 1873.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
PIETRO SPIGNO.

Il Segretario: G. VIGITELLO. 6567

BANCA DI COSTRUZIONI DI MILANO

Per deliberazione presa a voti unanimi dal Consiglio di amministrazione della Banca di Costruzioni nella seduta del 29 novembre u. s. a sensi dell'articolo 12 dello statuto ed in relazione alle dichiarazioni state fatte dal Consiglio stesso agli azionisti nell'assemblea generale ordinaria del giorno 25 maggio 1873;

Si invitano i signori azionisti della Banca di Costruzioni ad effettuare nel periodo dal giorno 1° al giorno 15 gennaio p. v. il versamento di un mezzo decimo, e cioè di italiane lire venticinque (25) per azione, sulle quarantamila (40000) azioni costituenti il capitale sociale di detta Banca.

A tale effetto si avverte:

1° Che all'atto del versamento verranno computati in conto delle it. lire 25 da versarsi gli interessi sulle azioni del secondo semestre 1873 in it. lire sette e centesimi cinquanta (7 50) per cadauna azione, contro consegna della relativa cedola di guisa che l'azionista dovrà versare a saldo del mezzo decimo italiane lire diciassette e cent. cinquanta (17 50) per azione;

2° Che i versamenti dovranno essere fatti in valuta legale nel sopraindicato periodo dal 1° al 15 gennaio 1874, esclusi i giorni festivi, alla Cassa della Banca Lombarda di depositi e conti correnti in Milano, via Alessandro Manzoni, n. 7;

3° Che all'atto del versamento dovranno essere presentati i corrispondenti titoli d'azioni per l'apposizione su di essi del timbro in prova dell'effettuato versamento del mezzo decimo in lire 25 per azione.

Milano, 1° dicembre 1873.

6527 Il Consiglio d'Amministrazione.

Avvertenza. — Si richiamano per norma le seguenti disposizioni dello statuto della Banca di Costruzioni:

Art. 12 (ultimo alinea). Sui rispettivi versamenti decorrerà a favore di ogni azionista nel termine e per gli effetti dell'articolo 141 del vigente Codice di commercio l'interesse annuo del sei per cento.

Art. 13. Il ritardo dei pagamenti farà decorrere di pieno diritto l'interesse del sei per cento in ragione d'anno a carico dell'azionista ritardatario dal giorno della scadenza del versamento, fissato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, a termine del precedente articolo 12, e ciò senza necessità di alcun atto.

Ove questo ritardo oltrepassasse i trenta giorni, la Società rimane autorizzata a far vendere alla Borsa di Milano, senza bisogno di qualsiasi formalità giudiziaria, costituzione in mora od atto qualunque e senza pregiudizio di ogni maggiore ragione verso il debitore, mediante creazione di duplicati, le azioni non pagate, valendosi di agenti di cambio, per conto ed a rischio e pericolo dell'azionista moroso, a sensi degli articoli 153 e 154 del vigente Codice di commercio.

I certificati provvisorii e le azioni non pagate rimarranno di pieno diritto nulle e di niun valore, ed i nuovi certificati ed azioni per duplicato saranno rimesse ai compratori sotto i medesimi numeri dei certificati ed azioni rimaste nulle.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI CHIETI

Avviso d'Asta.

Per disposizione del Ministero della guerra contenuta in suo dispaccio in data 3 volgente dicembre, n° 5982, divisione Sussistenze, sezione 1ª, si procederà nell'ufficio d'Intendenza Militare suddetto (sito nel largo Nelli, casa De Laurentiis, n° 10) e nanti il capo del medesimo, nel giorno 12 dicembre 1873, ad un'ora pomeridiana, allo appalto per la somministrazione del PANE da munizione alle truppe di stanza e di passaggio in questa Divisione, pel periodo di nove mesi, a cominciare dal 1° gennaio p. v. fino a tutto settembre 1874.

LOTTI	LOCALITÀ componenti il lotto	Prezzo d'incanto della razione pane di grammi 735	Ammontare della cauzione in valore reale
CHIETI	Provincia di Aquila Id. di Ascoli Piceno Id. di Chieti Id. di Teramo	Centesimi 31	L. 16,500

L'impresa sarà retta dai capitoli generali, speciali e addizionali d'onere per la medesima stabiliti, i quali sono visibili presso tutti gli uffici d'Intendenza Militare del Regno.

La somministrazione dovrà essere estesa a tutte le località componenti il lotto, escluse quelle ove venissero a stabilirsi panifici militari e quelle a cui venisse spedito il pane per cura dell'Amministrazione Militare a mezzo dei detti panifici.

L'appalto seguirà col mezzo degl'incanti a partiti segreti nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Gli aspiranti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno esibire la ricevuta comprovante l'effettuato prescritto deposito provvisorio nelle Casse dello Stato del valore sovraccennato, il quale sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva.

Il suddetto deposito venendo fatto, come praticasi generalmente, con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti dovranno essere presentati in carta da bollo da una lira o con marche da bollo del corrispondente valore, ed in pieghi suggellati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza Militare, avvertendo però che di detti partiti provenienti da altre Intendenze Militari non sarà tenuto conto quando non arrivino a questa prima dell'apertura dell'incanto, e non siano accompagnati dalla ricevuta constatante l'eseguito deposito provvisorio.

I partiti da proporre all'incanto dagli aspiranti a detta impresa devono profferire il ribasso di un tanto per ogni cento lire sul prezzo prestabilito della razione.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale avrà offerto sul prezzo prestabilito per ogni razione il ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore e pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero, deposta sul tavolo per aprirsi dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il prefato Ministero, con apposito decreto, ha dichiarato ridurre a cinque giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa, decorrendi dall'una pom. del giorno del deliberamento.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, compresa quella dell'inserzione degli avvisi d'asta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, giusta l'art. 8 dei capitoli generali d'onere.

Chieti, 4 dicembre 1873.

Per detta Intendenza Militare
6569 *Il Sottocommissario di Guerra:* FALLETTI.

CIRCONDARIO DI CAGLIARI — PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SAN VITO

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto segretario comunale a termini dell'incarico ricevuto dal signor sindaco, ed in conformità della deliberazione consigliare in data 22 u. s. mese di agosto debitamente approvata, deduce a pubblica notizia che alla presenza del prefato signor sindaco o di chi ne fa le veci, in quest'ufficio comunale, nel giorno ventitrè del mese di decembre corrente anno, alle ore nove di mattina, si terrà pubblico esperimento d'asta per la vendita del salto comunale ex-ademprivile pertoccato a questo comune, e diviso in sette distinti lotti, del valore complessivo di lire 199,417.

L'ammontare del lotto o lotti deliberati e rimasti aggiudicati sarà dall'aggiudicatario versato alla Cassa comunale all'atto del rogito dello stromento di vendita.

Il relativo capitolato trovasi depositato nella segreteria di questo comune, ed ostensibile a tutte le ore d'ufficio.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Il termine utile per presentare un'offerta di miglioramento del ventesimo non minore, sul prezzo dell'ultima offerta, scadrà il giorno 28 dicembre corrente anno, alle ore dodici meridiane.

San Vito, addì 20 novembre 1873.

Visto — *Il Sindaco* SCHIRRU.

Il Segretario Comunale ARRI.

6570

FEA ENRICO, Gerente. — ROMA — Tip. EREDI BOTTA, Via de' Lucchesi, 4.